

Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 00147 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail PEC: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it

C.F.: 80148330584

DNV-GL

Roma, 24/10/2023 E MAIL

> Egregio Dottor **PAOLO SAVINI** Direttore Vicario Agenzia delle Entrate Via del Giorgione, 106

00147 ROMA

Oggetto: Risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023

Egregio Direttore,

la presente con riferimento alla risoluzione n.55/E del 3 ottobre 2023 relativa alla indicazione nella Certificazione Unica del codice fiscale dei figli dei lavoratori, anche se non sono a carico fiscalmente e percepiscano l'Assegno unico e universale (Auu).

La richiesta di tali informazioni viene ritenuta necessaria per il riconoscimento delle deduzioni e degli oneri sostenuti per i figli a carico (fino a 21 anni) e per consentire all'Agenzia di popolare i dati per la c.d. dichiarazione precompilata.

Inoltre, la risoluzione in parola specifica che le informazioni sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all'Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale, per l'applicazione di specifiche disposizioni in tema di welfare aziendale ai sensi dell'articolo 51 del TUIR nonché sulla base di quanto previsto per l'anno 2023 dall'articolo 40 del Dl n. 48/2023.

Va rimarcato, peraltro, che solo ai fini di quest'ultima disposizione il lavoratore dipendente è tenuto ad effettuare una apposita dichiarazione al datore di lavoro comunicando i codici fiscali dei figli.

Ciò premesso, si ritiene che richiedere al datore di lavoro sostituto d'imposta ed ai Consulenti del Lavoro che li assistono l'onere di reperire tutte queste informazioni costituisca un adempimento del tutto sproporzionato.





Oltremodo, le informazioni dovrebbero essere reperite oramai al termine del periodo d'imposta 2023, con evidenti criticità organizzative in relazione per esempio ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è già vessato.

Peraltro, si ritiene che ciò si ponga in contrasto con lo Statuto del contribuente (cfr. art. 6, comma 3-bis, l. 212/2000), nonché dei principi contenuti nella Legge delega per la riforma fiscale del 9 agosto 2023, n. 111, riguardanti le semplificazioni degli adempimenti dichiarativi.

Con il preciso e fondamentale scopo di semplificare gli adempimenti per gli addetti e nel rispetto della proficua collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, si chiede, dunque, un intervento chiarificatore e risolutivo delle criticità evidenziate individuando altre modalità che non facciano ricadere sui sostituti d'imposta e sui Consulenti del Lavoro adempimenti inconferenti.

IL PRESIDENTE f.to Rosario De Luca